

**Procedura aperta per l'appalto
dei lavori di manutenzione biennale opere edili ed affini
dei fabbricati dell'Azienda Ospedaliera di Padova –(Comm. A355).
CIG : 65878734C7**

QUESITI

Quesiti	Risposte
<p>"Per quanto riguarda il criterio di aggiudicazione da voi indicato come "prezzo più basso, inferiore a quello posto a base di gara, determinato mediante ribasso percentuale sull'elenco prezzi posto a base di gara, ai sensi dell'art. 82 comma 2 lett. a) con esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi dell'art. 86 del D.lgs. n. 163/06 e s.m.i." con la presente siamo a chiedere se, nella procedura in oggetto, è prevista l'esclusione delle offerte anomale anche con l'applicazione dell'art. 122 D.lgs. 163/2006"</p> <p>"con la presente si chiede un chiarimento in relazione alla modalità di aggiudicazione dell'appalto. Nel Bando di gara al punto 17 Criterio di Aggiudicazione viene indicato il massimo ribasso percentuale, mentre nel Disciplinare di Gara al punto 11) Procedura di aggiudicazione lettera f) viene indicata la soglia di anomalia nei modi indicati dall'articolo 86 c. 1 Dlgs 163/2006, con la mancata applicazione dell'esclusione automatica con offerte valide inferiore a 10."</p> <p>"la scrivente impresa chiede chiarimenti in merito al criterio di aggiudicazione; ovvero se trattandosi di appalto di importo superiore ad € 1.000.000 si procederà</p>	<p>In merito al quesito posto si rimanda a quanto indicato nel Bando di gara, a pag. 1, che prevede che <i>"l'aggiudicazione avverrà con il prezzo più basso, inferiore a quello posto a base di gara, determinato mediante ribasso percentuale sull'elenco prezzi posto a base di gara, ai sensi dell'art. 82 comma 2 lett. a) del D.Lgs. 163/2006"</i>.</p> <p>E' fatta salva la verifica di cui all'art. 86 del D.Lgs 163/2006 e smi (previa determinazione della soglia di anomalia ai sensi del comma 1 del citato art. 86).</p> <p>La presente procedura di gara non prevede il ricorso all'art. 122 comma 9 del D.Lgs 163/2006 in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 253 comma 20 bis che stabiliva la sua applicazione sino al 31/12/2015.</p> <p>In effetti, il decreto Milleproroghe (D.L. 30/12/2015 n. 210), vigente al momento dell'indizione della procedura di gara, non prevedeva la proroga della disposizione transitoria di cui al citato art. 253, comma 20bis.</p> <p>Successivamente alla pubblicazione del bando di gara in questione, la Legge n. 21 del 25 febbraio 2016 (Milleproroghe), pubblicata in GU il 26/02/2016 ed entrata in vigore il 27/02/2016, ha slittato al 31/07/2016 il termine entro cui le Stazioni appaltanti potranno procedere all'esclusione automatica delle offerte anomale nei contratti pubblici sotto la soglia comunitaria.</p>

all'aggiudicazione con il criterio del massimo ribasso previa verifica delle offerte anomale o con esclusione automatica delle offerte che presentano un ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia.

Tale chiarimento si ritiene indispensabile a seguito dei continui aggiornamenti e modifiche riguardante la normativa vigente.”

“si chiede se l'aggiudicazione della stessa avverrà con il sistema dell'esclusione automatica delle offerte di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia (art. 122 del D.Lgs. 163/2006), pertanto l'aggiudicatario sarà colui che ha offerto il massimo ribasso al di sotto della suddetta soglia di anomalia.”

“chiediamo una specificazione sul criterio di aggiudicazione nel caso in cui i concorrenti ammessi fossero Superiori a DIECI se viene applicata L'ESCLUSIONE AUTOMATICA DELLE OFFERTE ANOMALE.

Ai sensi dall'art. 253, comma 20-bis, del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. ed art. 122 comma 9 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.”

“In virtù di quanto indicato alle pagg. 1 del bando e del disciplinare alla presente gara verrà applicato quanto previsto dall'art. 122 comma 9 del Codice dei contratti ? Ciò significa che l'aggiudicatario risulterà essere chi avrà presentato il primo ribasso inferiore alla soglia di anomalia?”

“Con la presente in riferimento alla gara in oggetto si chiede se il criterio di aggiudicazione è con l'esclusione automatica delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi dell'art. 86 del D. Lgs. N. 163 e s.m.i., in quanto sul disciplinare è dubbia (punto 7 del disciplinare)”

- “La presente per richiedere se la gara in oggetto verrà aggiudicata al massimo ribasso secondo gli artt. 86, 87, 88 del codice, oppure a media con l'individuazione della soglia di anomalia secondo art.122 comma 9 del codice.

- Nella procedura di aggiudicazione, dopo il calcolo della soglia di anomalia, saranno escluse automaticamente tutte le offerte anomale?”

Pertanto nella presente procedura di gara la migliore offerta verrà individuata a favore del concorrente che avrà effettuato il maggior ribasso sull'importo dei lavori posto a base di gara.

“Rispetto al criterio di aggiudicazione, le riporto i punti sia del bando che del disciplinare.

Bando di gara

Criterio di aggiudicazione: trattandosi di appalto da stipulare a misura, l'aggiudicazione avverrà con il prezzo più basso, inferiore a quello posto a base di gara, determinato mediante ribasso percentuale sull'elenco prezzi posto a base di gara, ai sensi dell'art. 82, comma 2, lett. a), con esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata, ai sensi dell'art.86 del D.lgs n. 163/06 e s.m.i.

e

Disciplinare di gara

7. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

L'aggiudicazione avverrà con riferimento al massimo ribasso percentuale sui prezzi, depurati dalla percentuale degli oneri della sicurezza e del costo del lavoro, dell'elenco prezzi unitari posto a base di gara.

Mi potrebbe chiarire se la gara sarà al massimo ribasso o con l'esclusione automatica delle offerte anomale? Faccio presente comunque che la pubblicazione del decreto Milleproroghe è avvenuta il 27 febbraio.”

“si chiede un chiarimento in merito al Sopralluogo punto 4.1) del Disciplinare di gara: " ad effettuare il sopralluogo devono essere necessariamente le persone ivi indicate oppure un semplice delegato senza rapporto di dipendenza con l'impresa che intende concorrere?. Inoltre in caso di risposta negativa, si chiede se il dipendente possa essere colui che sia stato assunto temporaneamente dall'impresa concorrente con l'ausilio di Voucher”

“Il sopralluogo può essere effettuato anche da un collaboratore esterno della società che non è dipendente, munito di apposita delega?”

“il sopralluogo può essere effettuato da dipendente (munito di delega) con assunzione VOUCHER?”

Chi effettua il sopralluogo deve rientrare nelle categorie indicate al punto 4.1) del Disciplinare di gara; quindi un semplice delegato senza rapporto di dipendenza con il concorrente NON può effettuare il sopralluogo.

Il dipendente invece che sia stato assunto con Voucher può effettuare il sopralluogo.

“il sopralluogo sulle aree dei lavori può essere effettuato da personale tecnico assunto alle dipendenze tramite buono lavoro INPS, cosiddetti Voucher (è una particolare modalità di prestazione lavorativa la cui finalità è quella di regolamentare quelle prestazioni lavorative, definite appunto 'accessorie', che non sono riconducibili a contratti di lavoro in quanto svolte in modo saltuario, e tutelare situazioni non regolamentate, così come citato dal sito istituzionale INPS), soddisfacendo così il requisito previsto dall'Art. 106 comma 2 del D.Lgs. 207/2010.

In delega in pratica il delegante dichiarerà espressamente e sotto la propria responsabilità, che il delegato è dipendente dell'Impresa.

N.B. si allegano faq dell'Agec dove al quesito n. 5 l'ente da esito favorevole.

Precisiamo inoltre che il Comune di Piacenza, l'ATER di Trieste e di Matera, si sono espressi in modo favorevole.”

“premesse che:

- nel disciplinare è previsto soggetto munito di delega purchè dipendente dell'operatore economico concorrente

- la Riforma del mercato del lavoro – L. 92/2012 – ha modificato la regolamentazione delle prestazioni di lavoro di tipo accessorio, confermando all'INPS il ruolo di concessionario del servizio, ed estendendo l'ambito di utilizzo di questa modalità di lavoro; richiediamo di far intervenire al sopralluogo, con la delega del legale rappresentante, un dipendente assunto a tempo determinato con il sistema dei voucher INPS la cui figura è ben definita nell'allegata informativa dell'INPS in quanto possono utilizzare tale modalità gli imprenditori operanti in tutti i settori con la sola esclusione di far svolgere prestazioni a favore di terzi, soddisfacendo così il requisito previsto dall'Art. 106 comma 2 del D.Lgs. 207/2010.

Riguardo ai punti, qualifica di dipendente e attività lavorativa per terzi in caso di appalto si evidenzia che:

1) quella con i voucher inps è una prestazione lavorativa che non è riconducibile a contratto di lavoro perchè svolto in modo saltuario, ma è equiparato al rapporto di dipendente, tutelando infatti situazioni non regolamentate che quindi divengono regolari rapporti di lavoro dipendente in quanto sono garantite la copertura previdenziale presso l'INPS e

<p>quella assicurativa presso l'INAIL. 2) la circolare esclude il loro utilizzo in ambito di appalti o somministrazioni cioè di prestazioni a favore di terzi e questo non è assolutamente il caso, in quanto il rapporto è diretto tra l'impresa committente ed il lavoratore; il lavoratore effettua per conto dell'impresa, il sopralluogo obbligatorio per ottenere l'attestato, per una gara d'appalto che ancora deve essere aggiudicata, non lavora come dipendente di terzi in seguito all'aggiudicazione di una gara d'appalto. Richiediamo pertanto di far intervenire, anche per il principio del favor participationis, con la delega del legale rappresentante, un dipendente assunto a tempo determinato con il sistema dei voucher INPS.”</p>	
<p>“Lo scrivente è un Consorzio di cooperative ex art. 34 comma 1 lett. b) del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. e in quanto tale, ai sensi del successivo art. 37 comma 7, è tenuta ad indicare la consorziata esecutrice. Si chiede pertanto se il prescritto sopralluogo e la visione della documentazione di gara possano essere utilmente effettuate da una delle figure indicate (Legale Rappresentante, Direttore Tecnico, Dipendente) DELLA CONSORZIATA ESECUTRICE”</p>	<p>Si conferma che il sopralluogo può essere effettuato dai soggetti specificati nel disciplinare di gara al punto 4.1 e precisamente:</p> <ul style="list-style-type: none"> • il legale rappresentante dell'impresa o suo procuratore speciale; • un dipendente della stessa, munito a tal fine di specifica delega con sottoscrizione non autenticata ma con allegata copia del documento di identità del sottoscrittore; • il direttore tecnico dell'impresa risultante dall'attestazione rilasciata dalla SOA. <p>Nel caso di specie, il sopralluogo può essere effettuato da un soggetto sopra indicato della consorziata esecutrice.</p>
<p>“Chiedo informazioni sulla modalità del sopralluogo quando si è associati in ATI”</p>	<p>Il sopralluogo può essere effettuato da uno dei soggetti sopra specificati.</p> <p>Nel caso di costituzione di un'associazione temporanea di imprese, è sufficiente che il sopralluogo sia effettuato dall'impresa mandataria e/o mandante con delega da parte della mandataria e con la dichiarazione che specifichi le imprese facenti parte del costituendo raggruppamento.</p>
<p>“Volevo gentilmente venire a conoscenza della natura delle opere di manutenzioni comprese nella gara in oggetto e della tipologia degli interventi da svolgere in caso di aggiudicazione dei lavori, visto e considerato che non sono presenti sul vostro sito relazioni o tavole tecniche riguardanti la tipologia dei lavori. Sappiamo</p>	<p>Come indicato al punto 4.1 del Disciplinare di Gara, sarà possibile prendere visione della documentazione di gara per la formulazione dell'offerta, presso gli uffici dell'UOC Gestione Gare e Contratti Area Tecnica siti in via Gallucci n. 13 (ex via Cesare Battisti n. 267) - Padova, nei giorni feriali dal lunedì al venerdì dalle ore 10.00 alle ore 12.00.</p>

<p>inoltre che, come precisato sul bando, tali relazioni ed informazioni tecniche verranno consegnate nel momento di presa visione dei luoghi. Considerando tuttavia, la nostra lontananza dalla vostra sede di (____), volevamo venire a conoscenza, sempre se possibile, della natura delle opere e dei lavori per motivi logistici prima di prendere appuntamento per il sopralluogo e la consegna del materiale, per poi procedere con l'analisi della fattibilità della gara”</p>	<p>La documentazione di gara potrà essere ritirata in formato CD-ROM, presso il Centro Copie Berchet, Via E. degli Scrovegni, n. 27 – Padova – tel. 049 8759733.</p>
<p>“La scrivente in possesso della certificazione del sistema di qualità aziendale conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000 pertanto può usufruire della riduzione del 50% della cauzione provvisoria, nel contempo vista l'entrata in vigore dell'art. 16, comma 1, legge n. 221 del 2015, essendo la scrivente in possesso anche della certificazione ambientale ai sensi della norma UNI EN ISO 14001 che prevede una ulteriore e cumulativa riduzione del 20%, si chiede se ritenete possibile la partecipazione alla gara da parte della scrivente producendo in sede di gara una polizza provvisoria pari ad € 24.720,00, ossia usufruendo della riduzione della polizza provvisoria del 70% rispetto all'importo di € 82.400,00”</p> <p>“In riferimento alla gara in oggetto si chiede se, ai sensi dell'art. 75, comma 7, del D.Lgs. 163/2006, così come modificato dall'art. 16, comma 1 lett. a) della Legge n. 221 del 28/12/2015, è possibile ridurre di un ulteriore 20% l'importo della cauzione provvisoria presentata dai concorrenti in possesso di certificazione ambientale di cui alla norma UNI EN ISO 14001.”</p> <p>“chiede di sapere se trova applicazione l'art. 16, comma 1, della Legge n. 221/2016 “disposizioni per agevolare il ricorso agli appalti verdi” che, integrando l'art. 75, comma 7, del D.Lgs. 163/2006, consente agli operatori economici in possesso delle certificazioni UNI EN ISO 9001 e UNI EN ISO 14001, la possibilità di ridurre l'importo della cauzione provvisoria cumulativamente del 70% (50% + 20%)”</p>	<p>Visto l'art. 16, comma 1, della L. 221/2015, si conferma l'ulteriore riduzione “del 20% per gli operatori in possesso di certificazione ambientale ai sensi della norma UNI EN ISO 14001”, cumulabile con la riduzione del 50% per gli operatori in possesso della certificazione del sistema di qualità aziendale.</p>
<p>“è ammessa la presentazione della polizza fidejussoria emessa in formato digitale</p>	<p>E' possibile l'emissione della polizza fidejussoria in formato digitale, presentando</p>

<p>dall'agenzia assicurativa? La presentazione della stessa avverrà sia in formato cartaceo che su supporto informatico.”</p>	<p>nella documentazione amministrativa anche il formato cartaceo.</p>
<p>“si chiede se è possibile effettuare il sopralluogo obbligatorio mediante un procuratore notarile esterno all'azienda appositamente designato.”</p> <p>“chiediamo di sapere se può effettuare il sopralluogo il nostro procuratore indicato nella CCIAA ma non dipendente della Scrivente”</p>	<p>Il sopralluogo può essere effettuato da uno dei soggetti specificati al punto 4.1 del Disciplinare di gara.</p> <p>Nel caso di specie il sopralluogo può essere effettuato da un procuratore purchè munito di procura generale e/o speciale da presentare al momento del sopralluogo.</p>
<p>“Sul disciplinare alla pag. 12 di 15, a fine pagina viene riportato: le attestazioni di cui alla lettera A), numero 2 e ed alla lettera B) della dichiarazione sostitutiva prevista al numero IV) dell'elenco documenti, devono essere rese personalmente da ciascuno dei soggetti. Non ci sembra di trovare corrispondenza al numero IV si recita “in caso di avalimento”, sicuramente non è riferito ai soggetti di cui all'art. 38 comma 1.”</p>	<p>Le dichiarazioni che devono essere rese personalmente da ciascuno dei soggetti indicati nell'art. 38, comma 1, del Codice, sono le dichiarazioni sostitutive previste al capo V, relativamente alle attestazioni a.1) punti 2, 3 e 13 (come da fac simile allegato alla documentazione di gara).</p>
<p>“Siamo un'impresa edile con categoria OG1 class. III BIS (capogruppo mandataria) e partecipiamo in ATI con un'impresa con cat. OG1 class. V (mandante) in rif.to alla commessa in oggetto abbiamo alcune delucidazioni da richiedere:</p> <p>Punto 9 – CONTENUTO DELLA BUSTA “A”</p> <p>II) relativamente al possesso dell'attestazione SOA possiamo allegare copia attestazione conforme all'originale o siamo obbligati a fare una dichiarazione sostitutiva?</p> <p>XIII) nel caso di raggruppamento temporaneo d'impresa le dichiarazioni di cui al punto a, b, e c del Disciplinare di gara devono essere rese tramite un allegato da noi predisposto?</p> <p>V) m) in questo punto si chiede di DICHIARARE le parti in lavorazioni appartenenti alla categoria prevalente a qualificazione non obbligatoria che, ai sensi dell'art 118 del Codice, intende subappaltare o affidare a cottimo Visto che la categoria prevalente è a qualificazione obbligatoria sia il mandante che il mandatario devono dichiarare di subappaltare la categoria OG1 per opere edili</p>	<p>II) E' sufficiente presentare una copia conforme dell'attestazione SOA.</p> <p>XIII) Con riferimento al punto XIII del disciplinare di gara, si precisa che in caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituito, dovrà essere presentata un'unica autodichiarazione attestante i punti a) b) e c) e sottoscritta dai legali rappresentanti di tutte le imprese costituenti il raggruppamento.</p> <p>In tal senso, i concorrenti possono predisporre la suddetta autodichiarazione in modo autonomo, purchè contenente esattamente quanto richiesto.</p> <p>V) Il costituendo raggruppamento, in caso di richiesta di subappalto, dovrà dichiarare le parti di lavorazioni della categoria prevalente a qualificazione non obbligatoria che, ai sensi dell'art. 118 del Codice, intende subappaltare, come stabilito al punto m) del disciplinare di gara, di un importo non superiore al 30%.</p> <p>Nel caso di specie, è sufficiente un'unica dichiarazione presentata dal costituendo raggruppamento.</p>

<p>ognuno per la propria classifica?</p> <p>Punto 10 – CONTENUTO DELLA BUSTA B L'Offerta economica è predisposta per un unico operatore economico, dobbiamo integrare il documento con i dati della ditta mandante?</p>	<p>Punto 10</p> <p>Nel caso di raggruppamento temporaneo di imprese o consorzio non ancora costituito, l'offerta economica dovrà essere sottoscritta da tutti i soggetti, che costituiranno il predetto raggruppamento, come stabilito al punto 10 del disciplinare di gara.</p> <p>Inoltre, l'offerta economica presentata da una ATI dovrà essere completa anche dei dati di tutti gli operatori del costituendo raggruppamento.</p>
--	--

UOC Gestione Gare e Contratti Area Tecnica

Il Direttore ad Interim

Ing. Giovanni Spina

